

N. 02968/2016REG.PROV.COLL.

N. 00270/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 270 del 2015, proposto da: ..., rappresentati e difesi dall'avv. ..., con domicilio eletto presso ...

contro

Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione I n. 441/2014, resa tra le parti, concernente demolizione opere realizzate in assenza del nulla osta e riduzione in ripristino.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 3 dicembre 2015 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti l'avvocato ..., per delega dell'avvocato ..., e l'avvocato dello Stato ...;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I signori ...

impugnavano innanzi al Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo l'ordinanza n. 16 del 24 dicembre 2012, con la quale l'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Molise e Lazio ingiungeva la demolizione e la riduzione in pristino delle opere realizzate in assenza di nulla osta all'interno del campeggio ...

I ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 13 e 29, comma 1, della legge n. 394 del 1991, in quanto l'ordinanza impugnata era stata adottata in pendenza delle domande di condono edilizio, presentate il 23 settembre 1986 e successivamente il 10 dicembre 2004, ancora non definite dall'autorità comunale.

Lamentavano, poi, la violazione dell'art. 7.3 della circolare ministeriale n. 2241/U1 del 17 giugno 1995, in quanto sarebbe spettato al Comune chiedere il parere, obbligatorio e vincolante, dell'Ente preposto al vincolo paesaggistico e non a detto Ente adottare il provvedimento sanzionatorio.

Denunciavano, poi, la violazione degli artt. 13 e 29, comma 1, della legge n. 394 del 1991 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto l'attività del campeggio si svolge secondo le prescrizioni della legge regionale n. 16 del 2003, in presenza di strutture precarie, provvisorie e mobili.

Deducevano infine l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, nonché difetto di istruttoria, in quanto il Comune di Pescasseroli aveva rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di campeggio e l'Ente parco aveva rilasciato il nulla osta, l'8 agosto 2005 e 12 febbraio 2001, per il posizionamento di 5 casotti in legno e per la realizzazione di una recinzione con muretto.

2. La sentenza qui impugnata ha rigettato il ricorso.

3. Propongono ricorso in appello gli interessati deducendo i seguenti motivi:

a) Violazione ed erronea applicazione dell'artt. 13 e 29, comma 1 della Legge n. 394 del 06.12.1991 "legge quadro sulle aree protette" in relazione alla Legge n. 47/1985.

Il P.N.A.L.M., in data 24.12.2012, ha adottato, ex artt. 13 e 29 legge n. 394 del 06.12.1991, l'ordinanza impugnata, in pendenza delle domande di condono edilizio (prot. n. 4362 e prot. n. 4363 del 23.09.1986; domande di sanatoria prot. n. 4361 del 23.09.1986 e prot. n. 5976 del 10.12.2004).

L'art. 13 della legge n. 394 del 06.12.1991 (e la conseguente azione sanzionatoria), trova, infatti, applicazione con riguardo agli interventi edilizi da realizzare e non, invece, ai procedimenti di sanatoria di opere abusive già realizzate, come nel caso di specie (Consiglio di Stato, sez. IV [recte VI], 21 giugno 2011, n. 3723).

b) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 7.3. Circolare Ministeriale n. 17.06.1995 n. 2241/UL "Parere delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo" in relazione agli artt. 13 e 29, comma 1 della Legge n. 394 del 06.12.1991 "Legge quadro sulle aree protette" e agli artt. 32 e 35 della Legge 28.02.1985 n. 47.

La sentenza impugnata si appalesa illegittima essendo stata adottata in violazione delle norme che regolano il procedimento di sanatoria ex lege n. 47/1985 e le norme che regolano l'acquisizione di pareri da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo.

c) Violazione ed erronea applicazione dell'artt. 13 e 29, comma 1, della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 "legge quadro sulle aree protette". Travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

L'attività del camping, già autorizzata, si è svolta nel tempo e si svolge tuttora secondo le modalità e condizioni urbanistiche prescritte dalla L.R. n. 16 del 23.10.2003, relativa al settore della recettività all'aria aperta e, pertanto, è esonerata dall'attività provvedimentoale.

Precisamente, lo stato dei luoghi del camping, correttamente qualificato dal c.t.p. ing.

Morisi, si caratterizza per la presenza di manufatti/strutture precari, provvisori e mobili, nonché rimovibili di pernottamento, dotate di allacciamenti alle reti tecnologiche rimovibili in ogni momento, rispondenti alla necessità pubblica di struttura ricettiva stagionale, propria dei campeggi, e come tali, perfettamente rientranti nelle previsioni della Legge Regionale n. 16/2003.

d) Illogicità e contraddittorietà della motivazione - Difetto di istruttoria.

La situazione urbanistico-edilizio dell'intera struttura turistico-recettiva, camping "...", è in corso di definizione, pendendo, come già riferito, il procedimento amministrativo comunale finalizzato al rilascio della concessione in sanatoria e condono edilizio; tuttavia, la signora ... ove necessario, ha richiesto ed ottenuto regolari autorizzazioni dell'Ente PNAML di ... (prot. 4949 del 14.7.2003 - prot. n. 7200 dell'08.08.2005 - prot. n. 0001149/10 del 12.02.2010), relative: la prima al "rilascio nulla-osta al posizionamento stagionale di n. 5 casotti in

legno”, la seconda al “rilascio nulla-osta per la realizzazione recinzione con muretto in pietrame e sovrastante ringhiera - particelle n. 155, 461 e 426 del foglio 21, e la terza relativa alla “riqualificazione area e sostituzione della recinzione esistente con muretto in pietrame”.

Inoltre, a seguito della presentazione delle istanze di sanatoria e condono, nella precarietà della situazione edilizia dei manufatti da destinare alla recettività stagionale, legata ai flussi turistici invernali ed estivi, il Comune ha provveduto a rilasciare l’autorizzazione richiesta per l’attività di campeggio, la quale, invero, è sorretta da due motivazioni, una di carattere ed interesse pubblico, e l’altra di carattere essenzialmente privato.

4. Il Collegio rileva preliminarmente che l’ordinanza impugnata in primo grado è stata adottata dall’Ente parco nazionale d’Abruzzo, Molise e Lazio, in attuazione dell’art. 29 della legge n. 394 del 1991 (*“Il legale rappresentante dell’organismo di gestione dell’area naturale protetta, qualora venga esercitata un’attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l’immediata sospensione dell’attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere”*), in quanto è stata accertata la presenza - presso il campeggio ... , rientranti nell’area del Parco stesso - di 50 fabbricati serviti da strade, reti fognarie e idriche, realizzati senza il previo rilascio del nulla osta dell’Ente, previsto dall’art. 13 *“Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco”*) della citata legge del 1991.

5. Il ricorso in esame può essere deciso sulla base dell’autonomia decisionale dell’ente parco che non può essere subordinata o paralizzata dall’attività di un altro ente (nel caso di specie il comune).

Alla luce di tale principio il ricorso risulta infondato perché tutte le censure dedotte si fondano sull’affermata prevalenza della disciplina urbanistica su quella ambientale, la cui tutela è affidata all’ente parco.

Parte appellante richiama un precedente di questa Sezione (21 giugno 2011, n. 3723) secondo il quale l’articolo 13 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 troverebbe applicazione solo con riguardo agli interventi edilizi da realizzare e non, invece, ai procedimenti di sanatoria di opere abusive già realizzate.

La sentenza richiamata, letta nella sua integralità, si limita ad affermare che, nei procedimenti di sanatoria, resta esclusa la formazione del parere positivo per silentium, ma non esclude in alcun modo il potere repressivo anche in fattispecie per le quali penda una qualsiasi procedura di sanatoria.

6. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

..., Presidente

..., Consigliere

..., Consigliere, Estensore

..., Consigliere

..., Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)